

# STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

**Giuseppe Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Ersilia Manzo**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Matteo Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Gloria Mango**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Migliozi**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Campobasso**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Pietro Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Remo Signoriello**

Avvocato

**Chiara Fabbrini**

Avvocato

**Filomena A. Costanzo**

Avvocato

**Andrea Scognamiglio**

Avvocato

**Eugenia Pizzicato**

Accountant

**Cristina Vinciotti**

Accountant

**Marco Fabbrini**

Consultant

**Michela Luciano**

Consultant

**Luigi Fedele**

Consultant

**Of Counsel**

**Ezio Tartaglia**

Finanza Straordinaria

Napoli, 12 lì maggio 2025

## CIRCOLARE N.5/2025

### 1. Acconti IRPEF 2025- Modalità di calcolo

Con il DL 23.4.2025 n. 55, pubblicato sulla G.U. 23.4.2025 n. 94, sono state modificate le regole per la determinazione degli acconti IRPEF 2025 al fine di risolvere la problematica emersa in seguito al mancato coordinamento tra:

- il DLgs. 216/2023, che prevedeva all'art. 1 co. 1 e 2, per il solo anno 2024, una riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF da quattro a tre e l'incremento da 1.880,00 a 1.955,00 euro della detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, in relazione ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, di cui all'art. 13 co. 1 lett. a), primo periodo, del TUIR;
- la L. 207/2024, che ha messo a regime dal 2025 entrambe le suddette misure (riduzione delle aliquote e incremento della detrazione).

### 2. Imposta sulle successioni e donazioni

Nella circ. 16.4.2025 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha passato in rassegna le principali novità introdotte dal DLgs. 18.9.2024 n. 139 nel DLgs. 346/90 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni), con effetto sulle successioni aperte e sulle donazioni fatte a partire dall'1.1.2025.

L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che il DLgs. 139/2024 è intervenuto sull'art. 1 del DLgs. 346/90 al fine di:

- includere espressamente i trasferimenti di beni e diritti derivanti da *trust* e altri vincoli di destinazione tra i trasferimenti di ricchezza suscettibili di dar luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni;
- sancire l'inapplicabilità del tributo alle liberalità d'uso di cui all'art. 770 co. 2 c.c.

Tra gli interventi di riforma con portata maggiormente innovativa, la circ. 3/2025 ha segnalato l'introduzione del meccanismo di autoliquidazione dell'imposta di successione da parte del contribuente, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione.

Via Santa Lucia, 50 – 80132  
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

[segreteria@studiosignoriello.it](mailto:segreteria@studiosignoriello.it)

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

[segreteriaarm@studiosignoriello.it](mailto:segreteriaarm@studiosignoriello.it)

### **3. Detrazione IRPEF per investimenti in Start-Up e PMI Innovative in regime “*de minimis*”**

Con la ris. 28.4.2025 n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7076”, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta relativo all'eccedenza della detrazione per investimenti effettuati in *start up* innovative e PMI innovative in regime “*de minimis*”.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 162/2024, per gli investimenti effettuati dal 2024 (soggetti “solari”), qualora la detrazione in regime “*de minimis*” sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Tale credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d'imposta successivi

### **4. Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli**

Con la ris. 3.4.2025 n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha recepito l'impostazione della giurisprudenza di legittimità in merito all'aliquota dell'imposta di registro applicabile alla costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, sancendo che la costituzione del diritto reale sconta l'aliquota del 9% e non quella del 15% che riguarda esclusivamente i “trasferimenti”.

### **5. Dichiarazione IVA 2025: ravvedimento e sanzioni**

È scaduto il 30 aprile il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2025 riferita al periodo 2024.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2025 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

### **6. Dal 30 aprile 2025 consultazione della dichiarazione precompilata**

Dal 30 aprile 2025, sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso. A partire dal 15 maggio, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi

#### **7. Esonero dal pagamento IMU solo per fallimento o liquidazione coatta**

Il beneficio dell'esonero dal pagamento dell'IMU, previsto dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 e dall'art. 1, comma 768, della Legge 160/2019, spetta esclusivamente alle imprese assoggettate a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o a liquidazione coatta amministrativa, fino all'emissione del decreto di trasferimento degli immobili. Trattandosi di disposizioni di carattere eccezionale, non sono estensibili ad altre procedure concorsuali tramite interpretazione analogica.

#### **8. Cinque per mille: pubblicato l'elenco delle Onlus iscritte per il 2025**

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco delle ONLUS che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2025 (anno d'imposta 2024). Si tratta, in particolare, delle associazioni che, non essendo presenti nell'elenco permanente delle Onlus beneficiarie per l'anno in corso, hanno presentato la richiesta di accreditamento all'Agenzia delle Entrate.

## 9.Principali adempimenti

| SCADENZA   | ADEMPIMENTO                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/05/2025 | Trasmissione dati acquisti dall'estero | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di aprile 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2025.</li></ul> |
| 16/05/2025 | Versamento IVA mensile                 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2025;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/05/2025 | Versamento IVA primo trimestre 2025    | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2025;</li><li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/05/2025 | Versamento rata saldo IVA 2024         | <p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/05/2025 | Versamento ritenute e addizionali      | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2025;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

|            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/05/2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | <p>I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di aprile 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;</li><li>• in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.</li></ul> |
| 16/05/2025 | Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024                                | <p>Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• della quinta e ultima rata mensile di pari importo;</li><li>• con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.</li></ul>                                                |
| 16/05/2025 | Contributi INPS artigiani e commercianti                                                  | <p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/05/2025 | Rata premi INAIL                                                                          | <p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025;</li><li>• con applicazione dei previsti interessi.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/05/2025 | Comunicazione per credito d'imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) | <p>Le imprese che intendono accedere al credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell'art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26/05/2025 | Presentazione modelli INTRASTAT                                                           | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di aprile 2025, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/05/2025 | Comunicazione per credito d'imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno                      | <p>Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestante le spese sostenute dall'1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il software "ZESUNICA2025" disponibile sul relativo sito internet;</li> <li>• direttamente o tramite un soggetto incaricato.</li> </ul> |
| 31/05/2025 | Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali                                       | <p>Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posseduti al 31.10.2024;</li> <li>• con effetto dall'1.1.2025.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03/06/2025 | Riapertura presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo | <p>Le imprese devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, qualora non sia già stata presentata entro il 31.10.2024;</li> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03/06/2025 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche                                                  | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2025.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2025.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| 03/06/2025 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA                                                     | <p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2025;</li><li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 03/06/2025 | Registrazione contratti di locazione | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li><li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2025.</li></ul> |

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

